

Accesso Civico – Che cos'è?

Il legislatore introduce la nozione di accesso civico con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto legislativo n. 33/2013: è gratuita non è soggetta a limitazione di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al Responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni anche tramite la pubblicazione sul sito internet in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Accesso civico ed Accesso agli atti

L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241/1990. Se ne differenzia per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata per ampi settori dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso ordinario è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale) il diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione ed è completamente gratuito.

1) Responsabile della Trasparenza

Email: segretario@comune.capalbio.gr.it

Tel.0564/897721

Atto di nomina del Responsabile della Trasparenza

2) Titolare del potere sostitutivo per la trasparenza (o attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta)

Email:

tel.

Modelli:

- modello di istanza di accesso civico per omessa pubblicazione

- modello di istanza di intervento del titolare del potere sostitutivo
- istanza per la richiesta di accesso civico (richiesta di accesso ai documenti /dati/informazioni amministrativi
- richiesta intervento funzionario con potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis legge 241/1990 e dell'art. 9 del Regolamento sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi